REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	**Presidente**
Gianpiero D'Alia	**Consigliere**
Guido Tarantelli	**Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **23733** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 37069 e sul conto n. 38306 aventi ad oggetto le riscossioni delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse per i rifiuti del Comune di Amato (CZ), rispettivamente negli esercizi finanziari 2018 e 2019, promosso nei confronti dell'incaricato delle riscossioni Area S.r.l. (C.F. 02971560046), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Giulia Oreglia, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n. 10/B, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it; fax: 028051733), giusta procura in atti;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 9 settembre 2026, uditi per l'ufficio del Pubblico ministero il dott. Costantino Nassis e per

l'agente contabile l'avv. Fabrizio Laudadio, per delega del difensore costituito avvocato Maurizio Zoppolato; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

PREMESSO CHE

1. Con relazione n. 402/2023 il magistrato istruttore poneva la questione preliminare di improcedibilità del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali indicati in epigrafe, in quanto privi di parificazione e con la sentenza-ordinanza n. 153/2024 entrambi i conti venivano dichiarati procedibili e rimessi al magistrato istruttore.

2. Con relazioni integrative il magistrato istruttore indicava che i conti erano irregolari a causa della discordanza circa la "somma riscossa" tra quella che viene indicata dall'agente contabile e quella che, invece, si evince dalla documentazione prodotta, nello specifico dal "gestionale", rispettivamente pari per il conto n. 37069 a € 29.708,56 la prima ed € 31.913,29 la seconda e per il conto n. 38306 a € 90.305,62 la prima ed € 22.180,26 la seconda.

3. Con memorie difensive l'agente contabile prendeva posizione rispetto alle contestazioni mosse alla luce delle quali, con ordinanza n. 43/2025, il Collegio rimetteva gli atti al magistrato istruttore.

4. In data 8.7.2025 venivano depositate le relazioni integrative relative ai due giudizi, con le quali veniva indicato il permanere della discordanza rilevata tra l'ammontare delle riscossioni

nel conto giudiziale e dal giornale di cassa. Quanto all'eventuale ammanco l'istruttore si rimetteva alle valutazioni del Collegio.

5. In data 4.9.2025 Area S.p.A. depositava una memoria nella quale contestava il presunto ammanco e il Collegio, con ordinanza n. 100/2025 rimetteva gli atti al magistrato istruttore.

6. Con relazione integrativa del 27.1.2026 il magistrato istruttore svolgeva un particolareggiato esame della documentazione alla luce di quanto disposto in ordinanza e concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, l'irregolarità del conto, posta l'inidoneità dello stesso a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (art. 140, comma 2, c.g.c.).

Per il conto n. 37069 relativo alla gestione 2018, veniva rilevata l'applicazione di un aggio difforme rispetto a quello convenzionalmente pattuito con un addebito all'ente in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggi ricalcolati € 598,46 rispetto all'aggio addebitato € 735,89) per un importo complessivo di € 137,43, oltre IVA per € 30,23.

Per il conto n. 38306 relativo alla gestione 2019, veniva rilevata l'applicazione di un aggio difforme rispetto a quello convenzionalmente pattuito con un addebito all'ente in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggio ricalcolato € 3.141,42 rispetto all'aggio addebitato € 3.903,85) per un importo complessivo di € 762,43, oltre IVA per € 167,73.

7. L'agente contabile depositava una memoria rappresen-

tando che i conti erano stati redatti in piena conformità alla disciplina vigente.

Dal punto di vista compilativo, il conto giudiziale è stato redatto in conformità al modello 21, previsto dal d.P.R. 194/1996 e la mancata indicazione dell'oggetto delle gestioni sarebbe una mera irregolarità sanabile con una minima istruttoria.

Quanto alla difformità dell'aggio relativa sia al conto n. 37069 sia al conto n. 38306, secondo il magistrato istruttore Area avrebbe applicato un aggio pari al 25% per la gestione ordinaria, come da convenzione, e un aggio pari al 6% per la riscossione coattiva:

- per il conto n. 37609, la ricostruzione della relazione riporta aggi ricalcolati a € 598,46 rispetto ad € 735,89 addebitati;

- per il conto n. 38306, la ricostruzione della relazione riporta aggi ricalcolati a € 3.141,42 rispetto ad € 3.903,85 addebitati.

Pertanto, ne conseguirebbe un addebito all'ente in misura superiore a quanto contrattualmente stabilito per un importo complessivo di € 137,43 oltre IVA per € 30,23 per il conto 37609, e di € 762,43 oltre IVA per € 167,73 per il conto 38306.

Tuttavia, la difformità contestata, per la difesa, deriverebbe da un mero errore di calcolo contenuto nella relazione istruttoria.

Il magistrato istruttore, infatti, avrebbe erroneamente applicato all'intero importo delle riscossioni l'aggio convenzionale pari al 25%, senza considerare il differente aggio (25% per la riscossione violazioni; 25%+6% per le riscossioni coattive) applicato

da Area, come invece correttamente risulta dal prospetto depositato.

8. Con ordinanza n. 47/2026 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore chiedendo una relazione conclusiva sulla base dei documentati chiarimenti forniti dall'agente contabile.

9. In data 11.6.2026 veniva depositata la relazione integrativa del magistrato istruttore che concludeva in via pregiudiziale, per l'irregolarità del conto, posta l'inidoneità dello stesso a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (art. 140, comma 2, c.g.c.).

Nel merito:

- quanto al conto giudiziale n. 37069 gestione 2018, rappresentava che relativamente alla riscossione coattiva è stata verificata l'applicazione di un aggio difforme da quello convenzionalmente pattuito con un addebito all'Ente in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggio ricalcolato € 305,52 rispetto all'aggio addebitato € 756,56) per un importo complessivo di € 451,04, oltre IVA per € 99,22;
- quanto al conto giudiziale n. 38306 gestione 2019, relativamente alla riscossione coattiva è stata verificata l'applicazione di un aggio difforme da quello convenzionalmente pattuito con un addebito all'Ente in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggio ricalcolato € 1.507,87 rispetto all'aggio addebitato € 3.903,85) per un importo complessivo di € 2.395,98, oltre IVA per € 527,11.

10. Con memoria del 28.7.2026 l'agente contabile rappresentava che l'art. 2 della convenzione distingue due prestazioni oggetto del contratto (a) il servizio di verifica e accertamento di ICI/IMU e TARSU con la relativa «*riscossione delle violazioni*»;

b) la riscossione coattiva delle ulteriori entrate comunali indicate nell'art. 2) e coerentemente con tale distinzione, l'art. 3 della convenzione prevede due voci tariffarie:

a) un aggio del 25% per il "servizio di verifiche e relativa riscossione", ossia l'aggio dovuto per l'attività di verifica, accertamento e riscossione (sia spontanea che coattiva) dei tributi ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI;

b) un aggio del 12% per la "riscossione coattiva".

Distinzione che trova conferma nelle offerte allegate alla convenzione:

a) le offerte nn. 4895 e 4896, relative all'attività di verifica e accertamento, comprendono espressamente la «*riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento*» e prevedono, per l'intero servizio, un aggio del 25% sulle somme effettivamente riscosse;

b) l'offerta n. 4897 ha invece ad oggetto il distinto servizio di riscossione coattiva di entrate comunali già affidate come crediti da recuperare e prevede, per tale attività autonoma, l'aggio del 12%.

Le medesime condizioni economiche sono state confermate per il periodo 2018-2019 dalla determinazione 8/2018.

La prima riguarda crediti derivanti dall'attività di accertamento

e verifica direttamente svolta da Area, per i quali, in caso di mancato tempestivo pagamento, la società deve attivare la procedura di riscossione coattiva.

Per questi crediti, individuati nel prospetto già depositato con la dicitura "violazione avanzata in coattivo" resta dovuto l'aggio del 25%, pattuito per il servizio unitario di verifica, accertamento e relativa riscossione, al quale Area ha aggiunto la distinta componente del 6%, collegata al mancato pagamento spontaneo e all'attivazione della successiva fase coattiva, secondo il criterio previsto dall'art. 17 d.lgs. 112/1999 *ratione temporis* vigente.

La misura complessivamente applicata è dunque pari al 31%, ma non costituisce un aggio unitario: risulta dalla somma dell'aggio convenzionale del 25%, relativo al servizio dal quale origina il credito, e dalla distinta componente del 6% connessa alla successiva fase coattiva.

La difesa rappresentava che la correttezza di questa ricostruzione sarebbe confermata dalle sentenze 171/2026 (relativa al Comune di Zumpano) e 172/2026 (relativa al Comune di Marano Marchesato), nei quali Area era concessionaria, chiarendo che il 6% previsto dall'art. 17 d.lgs. 112/1999 «*non è un aggio ma … una remunerazione per i costi sostenuti in caso di mancato pagamento spontaneo che si aggiunge all'importo dovuto al concessionario a titolo di aggio*»,

Specificava altresì che "*È vero che la convenzione relativa al Comune di Zumpano contiene un espresso richiamo all'art. 17 d.lgs.*

112/1999, che nella specie manca", ma indicava che la formulazione della clausola "*è pressoché identica e tale minima differenza testuale (riportata tra parentesi nella convenzione con il Comune di Zumpano) appare insufficiente a superare la qualificazione del 6% come componente ulteriore, cumulabile con l'aggio previsto per il servizio dal quale origina il credito*".

Su tale impostazione riteneva di aver correttamente cumulato all'aggio convenzionale del 25% la remunerazione del 6%, nei casi in cui la riscossione coattiva si è resa necessaria.

Evidenziava, poi, che in ogni caso, anche qualora si ritenesse non applicabile la componente aggiuntiva del 6%, non potrebbe comunque trovare applicazione l'aggio del 12% assunto dalla relazione integrativa, ma resterebbe infatti dovuto l'aggio convenzionale del 25%.

La seconda fattispecie riguarda crediti che, al momento dell'affidamento del servizio ad Area, si trovano già in fase di riscossione coattiva, in quanto derivanti da ruoli o ingiunzioni già formati e non da attività di accertamento.

Per questi crediti, individuati nel prospetto con la dicitura "coattivo puro", trova applicazione il solo aggio del 12% previsto dalla convenzione per la "riscossione coattiva".

Trattandosi di crediti che per Area "nascono" già in fase coattiva e per i quali è già specificamente previsto un compenso, non spetta un'ulteriore remunerazione per l'agente contabile.

Quindi concludeva per l'esclusione di ammanco a carico

dell'agente contabile e in via subordinata la sola irregolarità senza ammanco.

11. All'udienza del 9 settembre 2026 le parti concludevano come da verbale d'udienza.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Richiamando tutte le argomentazioni svolte dalle parti si osserva che l'agente della riscossione ha applicato un aggio che non trova alcuna corrispondenza nelle convenzioni stipulate.

Infatti, partendo dalle convenzioni sottoscritte, si constata che per la riscossione ordinaria è previsto un aggio del 25% e per quella coattiva quello del 12%.

Rispetto a questo dato testuale le argomentazioni difensive svolte appaiono prive di fondamento.

In particolare, non possono supplire ad eventuali lacune in convenzione i richiami ad altre fattispecie relative ad altri Comuni precedentemente scrutinate dalla Sezione in ordine al 6% previsto dall'art. 17 d.lgs. 112/1999 specificando che «*non è un aggio ma … una remunerazione per i costi sostenuti in caso di mancato pagamento spontaneo che si aggiunge all'importo dovuto al concessionario a titolo di aggio*».

È infatti la stessa difesa a chiarire che "*È vero che la convenzione relativa al Comune di Zumpano contiene un espresso richiamo all'art. 17 d.lgs. 112/1999, che nella specie manca*", ma indicava che la formulazione della clausola "*è pressoché identica e tale*

minima differenza testuale (riportata tra parentesi nella convenzione con il Comune di Zumpano) appare insufficiente a superare la qualificazione del 6% come componente ulteriore, cumulabile con l'aggio previsto per il servizio dal quale origina il credito".

Tuttavia, proprio la diversa articolazione contenuta nella convenzione determina esiti diversi nell'applicazione dell'aggio considerato dovuto e legittimo.

La circostanza che in un caso sia espressamente indicata una data percentuale spettante (facendo richiamo ad una astratta previsione normativa volta a consentire la copertura di costi), non consente di considerarla criterio generale valevole in ogni altra fattispecie, anche quando questa non sia espressamente prevista da una apposita convenzione, che stabilisce uno specifico aggio.

Ciò in ragione del principio che il contratto vincola le parti a ciò che è stato ivi espressamente pattuito (art. 1372 c.c.); inoltre, proprio il rilievo che in alcune ipotesi è stata espressamente prevista ed esplicitata una remunerazione aggiuntiva per il caso di mancato pagamento spontaneo (nella misura del 6%) è indice che in quel caso si è voluto qualcosa di diverso e specifico rispetto a quella che deve considerarsi regola generale (che è quella stabilita nelle convenzioni sottoscritte *singulatim*) ed è certamente la regola del caso in esame.

Sulla base di tali premesse viene in evidenza che nella fattispe-

cie oggetto di giudizio l'agente contabile ha applicato una maggiorazione all'aggio previsto contrattualmente non spettante e privo di titolo e, dunque, in linea con la prospettazione del magistrato istruttore nella relazione conclusiva, che ha analiticamente effettuato i calcoli delle somme spettanti e di quelle erroneamente applicate, con riferimento ai due conti in oggetto, risulta:

- per il conto n. 37069 gestione 2018, l'applicazione di un aggio in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggio ricalcolato € 305,52 rispetto all'aggio addebitato € 756,56) per un importo complessivo di € 451,04, oltre IVA per € 99,22;
- per il conto n. 38306 gestione 2019, l'applicazione di un aggio in misura superiore a quanto stabilito contrattualmente (aggio ricalcolato € 1.507,87 rispetto all'aggio addebitato € 3.903,85) per un importo complessivo di € 2.395,98, oltre IVA per € 527,11.

Ne deriva, pertanto, l'irregolarità del conto depositato, in quanto non correttamente rappresentativo della gestione con riferimento agli aggi applicati, e la presenza di un ammanco che l'agente contabile dovrà rifondere all'amministrazione il conto n. 37069 pari ad euro € 451,04, oltre IVA per € 99,22 e per il conto n. 38306 pari ad euro di € 2.395,98, oltre IVA per € 527,11.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23733** del Registro di Segreteria:

- dichiara irregolari i conti giudiziali n. 37069 e n. 38306, con ammanco pari ad euro € 451,04, oltre IVA per € 99,22, per il conto n. 37069, e pari ad euro di € 2.395,98, oltre IVA per € 527,11, per il conto n. 38306, che Area S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* dovrà rifondere al Comune di Amato (CZ);
- condanna Area S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario che si quantificano come da nota di segretaria a margine.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Il Relatore — Il Presidente

Guido Tarantelli — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 06/11/2026

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23733	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 402/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 366/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE SENTENZA/ORDINANZA N. 153/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/1 c. 37069	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/1 c. 38306	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 43/2025	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	9	€ 144,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/2 c. 37069	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/2 c. 38306	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 100/2025	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/3	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	9	€ 144,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 47/2026	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA n. 402/2023/4	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 310,68
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 1.793,15**

DICONSI EURO MILLESETTECENTONOVANTATRE/15

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente